

STATUTO

LUIGI CARLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORVIETO TR VIA MONTE
TERMINILLO 17/19

Numero REA: TR - 69299

Codice fiscale: 00688620558

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2008 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" al Rep. 18.570/11.249	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Orvieto, la Società Cooperativa deno-	
	minata "LUIGI CARLI" Società Cooperativa Sociale" .	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi	
	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi	
	speciali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società	
	per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Art. 2 – Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2045 e potrà essere prorogata	
	con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	La Cooperativa, previa delibera del consiglio di amministrazione aderisce, ac-	
	cettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e	
	Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'in-	
	serimento lavorativo di persone svantaggiate.	

E inoltre quello di far ottenere ai soci, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perseguire, ed ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

a) effettuare studi e proporre suggerimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche ;

b) attuare servizi di trasporto, sia pubblici che privati, adeguati anche alle persone disabili;

c) gestire (tramite convezioni, appalti ed ogni altra forma idonea) servizi e strutture pubbliche e private (colonie, centri ricreativi, centri sociali ecc.);

d) operare la manutenzione e la pulizia di strade, giardini, spazi e verde attrezzato, serre anche di natura specializzata, edifici di ogni tipo;

e) svolgere attività di facchinaggio e gestire mense in strutture private e/o

	pubbliche;	
	f) effettuare la raccolta e il riciclaggio di rifiuti solidi urbani e assimilabili;	
	g) svolgere attività editoriali e curare le attività video connesse a quelle edi-	
	toriali, anche per conto terzi, nonché svolgere attività commerciale di giorna-	
	li, riviste, articoli di cancelleria.	
	La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altri organismi costituiti o	
	costituendi aventi scopi affini o complementari al proprio, con esclusione del-	
	la attività di intermediazione mobiliare professionalmente svolta a favore di	
	terzi; potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni mobilia-	
	ri,immobiliari,commerciali,industriali,finanziarie comunque ritenuti utili al rag-	
	giungimento degli scopi sociali e quindi potrà ,tra l'altro, a titolo meramente	
	esemplificativo:	
	- acquistare,alienare,concedere ed ottenere in affitto e comodato,unità immo-	
	biliari e qualsiasi altro bene mobile ed immobile;	
	- gestire campeggi,ostelli,villaggi turistici, stabilimenti balneari, ristoranti,	
	bar, caffè, parcheggi, aziende agricole per la produzione di derrate da consu-	
	marsi negli esercizi di gestione ;	
	- dare adesione e partecipazione ad Enti od organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperative e ad	
	agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito ;	
	- realizzare una banca dati per fornire consulenza ed informazioni per l'integrazione sociale delle persone disabili e della terza età ;	
	- promuovere e gestire corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e addestramento, anche in collegamento con Enti locali, regionali, statali e	
	privati ;	

	- organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi, turistici, culturali, ricreativi in genere, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di locali di pubblico spettacolo, palestre ed altri impianti sportivi, biblioteche e quanto altro possa contribuire a migliorare e qualificare la propria attività a servizio dei disabili."	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	Potrà inoltre partecipare al finanziamento ed allo sviluppo di altre cooperative sociali così come previsto dall'art. 11 Legge 381/91	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al	

	raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività lavorativa o profes-	
	sionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutuali-	
	stico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della coo-	
	perativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strate-	
	gie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro di almeno anni uno,	
	nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o	
	similari di almeno anni due.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del ser-	
	vizio mutualistico in favore dei soci preesistenti	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche	
	o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concor-	
	rente o in contrasto con quella della cooperativa stessa a meno che la stessa	
	non sia consentita dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art.5 bis – Soci volontari	
	Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente così	
	come previsto dall'art. 2 Legge 381/1991	
	Art.5 ter – Soci persone giuridiche	
	Possono essere ammesse come soci della Cooperativa ,così come previsto	
	dall'art. 11 della Legge 381/91, le persone giuridiche pubbliche o private nei	
	cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-	
	rative sociali.	
	Art. 6 - Soci speciali	

	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione	
	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completa-	
	re o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento	
	degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può am-	
	mettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorre-	
	re, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economi-	
	ci, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissio-	
	ne, in misura comunque non superiore al 60 per cento di quello previsto per i	
	soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche	
	in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione profes-	
	sionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	

8 di 41

	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dall'articolo 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione	
	può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di am-	
	ministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 45 del presente statuto	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere	
	riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed al-	

	legata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi	
	all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale,	
	nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa	
	assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione	
	di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	
	Art. 8 – Procedura di ammissione	
	Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle	
	condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di in-	
	compatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni	
	sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del ca-	
	pitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli amministratori nel libro dei soci .	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazio-	
	ne deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'as-	
	semblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibera-	
	zione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	

	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 8, comma 1;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa .	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresen-	

	tante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei confe-	
	rimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisi-	
	ca;	
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali ;	
	c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia	
	cessato per qualsiasi motivo .	
	È vietato in ogni caso il recesso parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	cooperativa.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministra-	
	zione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di	

	cui al successivo articolo 45.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'intere-	
	ressato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera	
	del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'es-	
	ercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura dello stesso, e	
	in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel	
	contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti	
	sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con ina-	
	dempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni	
	sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal-	
	l'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale note-	
	vole inadempimento degli obblighi sociali;	

	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o	
	assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che im-	
	portino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati	
	che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzio-	
	ne del rapporto .	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo	
	oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provve-	
	dimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustifica-	
	to motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla	
	cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi ma-	
	turati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del	
	capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del	
	successivo articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno.	

	La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ri-	
	dotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilan-	
	cio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio at-	
	traverso l'erogazione del ristorno, può essere corrisposta in più rate, unita-	
	mente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalu-	
	tato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del deces- so.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono ri-	
	chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione	
	sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei re-	

quisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 14.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro cinquecento ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 19 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e

delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna

	assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi por-	
	tato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'atti-	
	vità sociale, può essere riservata la nomina di almeno un amministratore e un	
	sindaco effettivo e supplente, ove previsto un collegio sindacale, nonché di un	
	liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deli-	
	berata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La delibera-	
	zione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori	
	può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di	
	amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi	
	membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili	
	nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al	
	precedente articolo 20. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corri-	
	sposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni	
	dei soci cooperatori .	
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il	
	privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente da-	
	gli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	

	La remunerazione delle azioni sottoscritte da tutti i soci finanziatori, non può	
	essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla let-	
	tera a) dell'articolo 2514 c.c. .	
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabi-	
	lire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di	
	parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al	
	rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio	
	netto .	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta ri-	
	duzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la	
	parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei so-	
	ci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore han-	
	no diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei	
	soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del va-	
	lore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di	
	riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai	
	soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere	
	dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge,	
	la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di reces-	
	so, ovvero stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avve-	
	nire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per	
	un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve di-	

visibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammendamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibile del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle delibera-

zioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statuto.

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione

	degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante co-	
	mune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente artico-	
	lo 23.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Art. 25 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio	
	di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto	
	dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento redatto ed approvato	
	ai sensi dell'art. 2521 c.c..	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e	
	alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale;	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV .	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 - Elementi costitutivi	

	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna di un valore non inferiore né superiore ai limiti dettati dalle norme vigenti ;	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00;	
	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;	
	4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 21 ;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori du-	

25 di 41

26 di 41

	incremento delle riserve divisibili	
	TITOLO VII	
	ORGANO ASSEMBLEARE	
	Art. 29 - Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	(Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.)	
	Art. 30 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	· approva il bilancio;	
	· procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione ;	
	· nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;	
	· conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca ;	
	· determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile ;	
	· delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	· delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8;	
	· delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del	

	presente statuto ;	
	· approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;	
	· delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	· delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	· delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità"	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata :	
	a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;	
	b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;	
	c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.	
	d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sul-	

la base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 31 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto

Art. 32 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno

	novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versa-	
	menti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non	
	sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di	
	iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di	
	voto.	
	Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Al so-	
	cio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque	
	voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al nume-	
	ro dei propri associati o soci.	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima con-	
	vocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresen-	
	no almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto;	
	in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero do-	
	vuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione	
	con la presenza diretta o per delega di tanti soci che rappresentino almeno la	
	metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto al voto.	
	I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assem-	
	blea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti	
	in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre	
	cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stes-	
	so oggetto.	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti e rappresentati.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la	

	regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le fun-	
	zioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato	
	dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale	
	dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza	
	ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per	
	ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o	
	dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le di-	
	chiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio aste-	
	nuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della even-	
	tuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichia-	
	razione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a dispo-	
	sizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da	
	un notaio.	
	Art. 34 - Derghe al voto per testa	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.	
	Art. 35 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante dele-	
	ga scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli ammini-	
	stratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della coope-	
	rativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere	
	conferite più di 5 deleghe	

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Art. 36 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 100 soci.

Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle mino-

	ranze espresse dalle assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	Titolo VIII	
	Consiglio di amministrazione	
	Art. 37 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 11, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno novanta giorni.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 20 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono permanere in carica per un periodo superiore a quello consentito dalla legge.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Articolo 38 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri	

	componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostitui-	
	sce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le pro-	
	prie competenze.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli ammi-	
	nistratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e preci-	
	sando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381,	
	comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclu-	
	sione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della	
	prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto	
	di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipa-	
	zione rilevante in altra società	
	Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari in-	
	carichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, pe-	
	riodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla coo-	
	perativa e dalle sue controllate.	
	Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o	
	il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazio- ne,	
	con il parere favorevole del Collegio sindacale.	
	Articolo 39 - Compiti del Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo	
	Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e	

35 di 41

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi; la convocazione recante: ordine del giorno, data, luogo ed ora della riunione deve essere spedita a tutti gli Amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in caso d'urgenza un giorno prima. Deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Articolo 41 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società

1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

	b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e	
	passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione	
	ordinaria e speciale;	
	c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un e-	
	stratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o i-	
	spezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposi-	
	zioni vigenti;	
	d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice ci-	
	vile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo	
	2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sin-	
	daci.	
	Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni,	
	queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei con-	
	fronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	Titolo IX	
	Collegio sindacale e controllo contabile	
	Art. 42 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1,	
	c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da	
	tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro isti-	
	tuito presso il Ministero della Giustizia	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente può essere ri-	
	servata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori . L'assemblea no-	
	mina il presidente del collegio stesso	

	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'ade-	
	guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla	
	cooperativa e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chie-	
	dere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scam-	
	biare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in me-	
	rito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sinda-	
	ci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di pro-	
	pri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo	
	amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci	
	l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Art. 43 - Controllo contabile	
	Il controllo contabile è esercitato o da un revisore contabile o dal Collegio	

	Sindacale o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 – Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545–duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:	
	a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ritorno;	
	b) all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;	

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo
11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art. 45 – Ipotesi di clausola con conciliazione e arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Terni, con gli effetti previsti dagli artt.38 ss d.lgs.5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Terni che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

	Art. 46 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplina-	
	re i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti	
	lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'ap-	
	provazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria.	
	I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'orga-	
	no di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori	
	esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci coo-	
	peratori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il con-	
	siglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione azienda-	
	le, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono	
	stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di am-	
	ministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.	
	F.to: Luca Giannisi	
	F.to: Franco Campioni Notaio - Sigillo -	
	Copia conforme al suo uso originale dell'allegato "A"	
	Rep.n. 18.570/11.249 composta di quaranta pagine che	
	si rilascia per gli usi consentiti.	
	Orvieto, lì 20/05/2008	